CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTEL SAN PIETRO TERME E LA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI SECONDO LE PRESCRIZIONI DI LEGGE. AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PULIZIA

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno_____ del mese di _____, con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto di legge, fra

il **COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME** (C.F. 00543170377), rappresentato dalla Dott.ssa Claudia Paparozzi, nata a_____ il _____, in qualità di Dirigente Area Servizi Amministrativi, domiciliata per la carica presso la Residenza Municipale – P.zza Venti Settembre n. 3, di seguito denominato "amministrazione locale", in esecuzione della determinazione n. del

e

la **COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B** , avente sede in via n. c.f./p.i. la quale è iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali, sezione , con provvedimento n. del nella persona del suo legale rappresentante Sig./Sig.ra nata/a a il residente a via n. a ciò autorizzato con atto n. del ;

di seguito denominata "COOPERATIVA SOCIALE"

PREMESSO CHE:

con determinazione dirigenziale n. del in seguito a procedura per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati secondo le prescrizioni di legge per l'espletamento di servizi di pulizia è stata individuata la cooperativa sociale di tipo B sopra descritta,

la cooperativa sociale ha, tra le proprie finalità statutarie quella dello svolgimento delle seguenti attività, ed è a tal fine dotata di idonea organizzazione tecnologica e aziendale:
_____
_____
_____

tale attività sono finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e particolarmente di persone svantaggiate ai sensi della L. 381/91, nel rispetto dell'offerta presentata in sede di gara, delle disposizioni normative e regolamentari e del CCNL applicato dalla cooperativa;

predette persone svantaggiate costituiscono il % dei lavoratori, mentre sono poste in essere le seguenti iniziative organizzative e formative di sostegno ai predetti inserimenti lavorativi
_____
_____
_____

cooperativa sociale ha presentato il proprio progetto di inserimento nel lavoro di persone svantaggiate come risultante dagli atti;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

Convenzionamento teso al recupero e all'inserimento in maniera attiva e consapevole nella comunità di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 5 della legge 381/91 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione nel rispetto della normativa di contenimento alla diffusione del Coronavirus, presso le seguenti palestre comunali nel periodo compreso tra l'ultima settimana completa di agosto e la prima di giugno di ogni anno:

1)Palestra IPSSAR, v.le Terme 1056, Castel San Pietro Terme
2)Palestra Sassatelli, via Machiavelli, Castel San Pietro Terme
3)Palestra Pizzigotti, v.le XXVII Aprile 17, Castel San Pietro Terme
4)Palestra Serotti, via Serotti 3, Castel San Pietro Terme – Osteria Grande

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, delle normative in materia di igiene, sanità e sicurezza vigenti, degli accordi sindacali relativi al personale impiegato anche se socio. Tali oneri, nessuno escluso, si intendono già ricompresi nell'offerta economica presentata.
Per ciascuna palestra sono richiesti 6 interventi settimanali per un totale di 12 ore settimanali da effettuarsi in momenti di non utilizzo della stessa e previo accordo con il Servizio. Nelle 12 ore settimanali è compresa anche la sanificazione

Articolo 2 - Durata

La convenzione avrà la durata di tre stagioni sportive pari a 36 mesi dei quali 28 mesi circa di servizio effettivo (con interruzione tutti gli anni dalla seconda settimana di giugno alla terza di agosto comprese), con inizio presunto del servizio dal 23 agosto 2021 e con termine il 22 agosto 2024 e con facoltà per l'Amministrazione di prorogare la convenzione per il tempo strettamente necessario a completare la procedura per un nuovo affidamento nel caso in cui, al termine della convenzione, la stessa non fosse ancora completata e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla scadenza.
Qualora si verifichino eventi che richiedano un incremento o una riduzione del servizio, la Cooperativa dovrà garantire la disponibilità ad estendere o ridurre il servizio agli stessi prezzi e alle condizioni offerte, entro il limite del 20% dell'importo contrattuale, ferme rimanendo le condizioni di aggiudicazione e senza che la Cooperativa possa sollevare eccezioni di sorta.

Articolo 3 - Importi

Importo totale massimo annuo: € 35.030,40 oltre iva, per un totale massimo a base di gara di € 105.091,20 oltre iva.
Il valore complessivo, comprendente anche l'opzione di proroga della durata massima di sei mesi, stimata in € 17.515,20, ammonta ad € 122.606,40 iva esclusa.
Il corrispettivo massimo dei servizi affidabili è stato stimato in base al fabbisogno per un numero di 1968 ore annue. Tale monte ore massimo comprende anche la sanificazione, che incide sul monte ore annuo per circa 328 ore annue. La sanificazione verrà eseguita solo su richiesta. Il corrispettivo verrà calcolato, in relazione alla durata e alla quantità delle prestazioni da eseguire, sulla base del prezzo orario offerto in sede di gara dall'aggiudicatario rispetto alla base d'asta di € 17,80 oltre iva. Il corrispettivo da riconoscere all'operatore economico aggiudicatario sarà quello derivante dalle effettive prestazioni svolte. Il prezzo del corrispettivo dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri a carico del soggetto aggiudicatario per l'esecuzione del servizio da svolgersi secondo le modalità indicate nel presente capitolato.
Non si rilevano oneri di sicurezza in quanto non vi è interferenza di manodopera e pertanto non è stato redatto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).

Articolo 4 – Obiettivi

Con deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 04/11/2013 avente come oggetto le "Linee di indirizzo per la realizzazione di appalti pubblici che facilitino inserimenti lavorativi delle persone in condizione di svantaggio" l'Amministrazione comunale ha inteso promuovere l'inserimento occupazionale di persone svantaggiate e diversamente abili perseguendo tale finalità prioritariamente mediante le convenzioni di cui all'art. 5 L.381/91.

Articolo 5 - Affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991

I soggetti beneficiari delle convenzioni di inserimento lavorativo di cui all'articolo 5 della legge n. 381/1991 e s.m.i., sono esclusivamente le cooperative sociali di tipo "B", ovvero le cooperative che svolgono attività diverse (agricole,industriali, commerciali o di servizi), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
In particolare, in base a quanto disposto dalla normativa, le cooperative sociali di tipo B devono avere in **organico almeno il 30 per cento dei lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate, come prescritto dall'art. 4 della stessa legge.** Inoltre, alla cooperativa è concesso l'impiego di dipendenti, collaboratori di vario genere e lavoratori autonomi, nonché di fare ricorso a soci volontari, purché il loro numero non superi la metà del numero complessivo dei soci ed il loro impiego sia complementare e non sostitutivo degli operatori professionali previsti.

La normativa di riferimento per le cooperative sociali è costituita dalla sopra citata L. 381/1991 "Disciplina delle cooperative sociali" e s.m.i. e dalla L.R. n.12 del 17 luglio 2014 e ss.mm.". E' comunque richiesta l'iscrizione all'albo regionale di categoria di cui all'articolo 9 comma 1 della L.381/91 per tutta la durata della convenzione, pena la risoluzione della convenzione stessa. Inoltre alla Cooperativa viene richiesto di mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art.4 della legge 381/1991 per tutto il periodo della convenzione.

Articolo 6 - Modalità di esecuzione del servizio derivante dal convenzionamento

Il servizio che dovrà essere espletato dalla Cooperativa a seguito di convenzionamento per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate è il servizio di pulizia così descritto:

Servizio di pulizia e sanificazione:

- spazzatura, lavaggio ad umido e sanificazione del campo con prodotti idonei e certificati
- spazzatura, lavaggio manuale e sanificazione degli altri pavimenti con prodotti idonei e certificati
- sanificazione, detersione e sanificazione degli spogliatoi e arredi, docce e relativi servizi igienici con prodotti idonei e certificati;
- pulizia approfondita con disincrostante anticalcare dei rubinetti e delle doccette;
- spolveratura piani di appoggio;
- lavaggio vetri, porte e infissi;
- svuotamento dei cestini portarifiuti e conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori differenziati;
- spazzatura pavimenti esterni di pertinenza;
- pulizie a fondo di ciascuna palestra (compresi i vetri e la deragnatura dei soffitti) e relative pertinenze (da effettuarsi durante le chiusure scolastiche natalizie e pasquali)

Con le seguenti frequenze:

Per ciascuna palestra 6 interventi settimanali per un totale di 12 ore settimanali da effettuarsi in momenti di non utilizzo della stessa e previo accordo con il Servizio.

Utilizzo attrezzature-prodotti per l'esecuzione del servizio:

L'operatore economico dovrà utilizzare quando necessario, laddove la pavimentazione lo richieda, le macchine e le attrezzature necessarie all'espletamento del servizio di pulizia impegnandosi ad assicurare la loro conformità alle norme di sicurezza sul lavoro.

Sono a completo carico dell'operatore economico aggiudicatario gli oneri relativi all'impiego di:

a) divise per il personale impiegato;
b) tessere di riconoscimento e distintivi;
c) sacchi per la raccolta rifiuti urbani;
d) materiali di pulizia.

Tutti gli interventi di pulizia dovranno essere eseguiti, a regola d'arte ed essere svolti nel rispetto delle modalità e della frequenza indicate per raggiungimento delle finalità di inserimento lavorativo previsto.

Sono a carico della cooperativa la raccolta ed il conferimento negli appositi contenitori dei rifiuti, nel rispetto delle norme in materia e delle disposizioni vigenti nel territorio comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 7 - Materiali e attrezzature

Sono a carico della cooperativa la fornitura e lo stoccaggio di tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizia dei locali, quali detersivi, detergenti, sanificanti, deodoranti, disinfettanti ecc… ed ogni altro tipo di prodotto solitamente utilizzato per l'esecuzione del servizio di pulizia, come pure tutti gli attrezzi quali scope, stracci, aspirapolvere, scale e strumenti in genere. Detti materiali devono essere conformi alle normative vigenti. Le attrezzature debbono risultare sempre conformi a quanto normativamente stabilito in materia e mantenute perfettamente efficienti. Ove possibile, ma senza assumere alcun obbligo in tal senso, il Comune porrà gratuitamente a disposizione della cooperativa un ripostiglio idoneo per il deposito del materiale e degli attrezzi impiegati nei lavori di pulizia. Nel caso in cui il Comune non avesse la possibilità di concedere lo spazio per il deposito del materiale, lo stesso dovrà essere portato di volta in volta.

E' prevista la conformità alle specifiche tecniche di base definite dai CAM "Criteri Ambientali Minimi" per Affidamento del Servizio di pulizia e per la sanificazione di edifici (DM n. 51 del 29 gennaio 2021).

Articolo 8 – Sospensione dei servizi

Le prestazioni saranno sospese negli edifici / locali ove si rendano necessari lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria o per cause di forza maggiore senza alcuna pretesa di indennizzo da parte dell'aggiudicatario del servizio.

Articolo 9 - Personale impiegato – Monitoraggi

La Cooperativa, effettuerà i servizi di pulizia oggetto del convenzionamento, attraverso l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate secondo le prescrizioni di legge e comunque la percentuale minima di monte ore svolto da persone svantaggiate non può essere inferiore al 40% rispetto al monte ore complessivo e a quanto risultante dall'offerta.
Il Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sui risultati raggiunti nell'inserimento lavorativo delle persone in stato di svantaggio sociale anche attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa e con i lavoratori svantaggiati stessi, tali verifiche sono effettuate con i referenti della Cooperativa sociale e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate alla Cooperativa stessa.
La Cooperativa sociale deve redigere e trasmettere al Comune **una relazione annuale** circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.
La Cooperativa è tenuta, nei confronti del personale dipendente, al rispetto del contratto collettivo di lavoro e della normativa previdenziale,assicurativa, antinfortunistica e della legislazione in materia cooperativistica, assumendo completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti. Sono a carico della cooperativa tutte le spese, gli oneri, i contributi e le indennità previsti per la gestione del personale nonché tutte le spese ed oneri attinenti l'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale impegnato nella convenzione in oggetto.
Qualora la cooperativa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra il Comune potrà giungere alla risoluzione della convenzione .

Articolo 10 - Disposizioni riguardanti il personale e responsabile di riferimento

La Cooperativa dovrà nominare e comunicare il nominativo e la qualifica professionale del referente dello svolgimento del progetto di inserimento. A tale responsabile il Comune potrà rivolgersi per qualsiasi comunicazione inerente l'oggetto della convenzione. I dipendenti della cooperativa dovranno tenere all'interno dei locali un comportamento improntato alla massima correttezza, educazione, collaborazione e professionalità.
Il Comune consegnerà alla cooperativa, nella persona del responsabile di riferimento, copia delle chiavi di tutte le porte di ingresso agli edifici oggetto della presente. La cooperativa sarà responsabile del corretto uso delle stesse, impegnandosi a custodirle con diligenza, è vietato produrne copie e/o di consegnarle, se pur momentaneamente, a soggetti estranei alla propria organizzazione. La cooperativa dovrà assicurare che il personale addetto, abbia avuto un'adeguata formazione in materia di igiene, di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso, e si obbliga ad espletare corsi di aggiornamento professionale, con la frequenza minima prevista dalla normativa vigente in materia.
Con riferimento alle prestazioni in oggetto, la Cooperativa si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, N. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal codice di comportamento aziendale approvato dal Comune di Castel San Pietro Terme con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2014. L'inosservanza degli obblighi di cui sopra può comportare la risoluzione della convenzione.

Articolo 11 - Sicurezza sul lavoro e salute dei lavoratori

La cooperativa si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori oggetto della presente convenzione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, sollevando così il Comune da ogni responsabilità presente e/o futura nei confronti di detto personale anche per qualsivoglia conseguenza dei lavori effettuati.
La Cooperativa durante le tutte le fasi del servizio è tenuta all'osservanza delle disposizioni contenute del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e ad applicare le necessarie precauzioni per evitare che si possano creare situazioni di pericolo e pertanto si dichiara responsabile dell'adozione e dell'osservanza, da parte del personale dipendente, di tutte le disposizioni e provvidenze antinfortunistiche vigenti per legge, e si impegna altresì ad accertare che il personale impiegato abbia ricevuto un'adeguata istruzione circa i rischi dell'attività svolta.
La Cooperativa dovrà dotare il personale di tutti i dispositivi di protezione atti a garantire la massima sicurezza agli operatori ed ai terzi in relazione alla tipologia del servizio svolto. Inoltre dovranno essere comunicati al Comune di Castel San Pietro Terme, i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente nonché dei Rappresentanti dei lavoratori; a tale proposito prima dell'avvio dell'attività dovrà essere sottoscritto il documento (predisposto dal Comune di Castel San Pietro Terme) di "verifica dell'Idoneità tecnico professionale" di cui al comma 1, lett. a), dell'art. 26 del D. Lgs 81/08.
Il "Documento di valutazione dei rischi" (D.Lgs. 81/2008 art. 28 co. 2) dei luoghi di lavoro presso i quali dovranno svolgersi le prestazioni di cui all'oggetto, è consultabile presso l'U.O. Organizzazione del Comune. Prima della sottoscrizione del contratto la Cooperativa si impegna a prendere visone dei luoghi di lavoro, in cui sarà svolta l'attività, anche al fine di consentire al Comune di Castel San Pietro Terme di rendere edotta la Cooperativa dei rischi specifici del luogo di lavoro in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1, lett. b) del

D. Lgs 81/08, a tale scopo a sopralluogo avvenuto, la Cooperativa dovrà inoltre sottoscrivere il "verbale di avvenuta informazione", sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro.
Con riferimenti agli aspetti inerenti la gestione delle emergenze, la Cooperativa dovrà dotarsi di propria organizzazione in termini di procedure di gestione emergenze, addetti antincendio e addetti al primo soccorso; il Comune di Castel San Pietro Terme, per ciascun luogo di lavoro metterà a disposizione della Cooperativa le planimetrie di evacuazione e consentirà (in caso di bisogno) l'uso delle attrezzature antincendio presenti nei luoghi di lavoro.
Con riferimento al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), di cui al comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs 81/08, si precisa che l'attività, essendo svolta in orari diversi da quelli di utilizzo degli spazi, non configura rischi "interferenziali" per detto motivo non sarà redatto il DUVRI ed i conseguenti oneri della sicurezza, di cui al comma 5 dell'art. 26 del D. Lgs 81/08 sono pari a zero.
Le prestazioni contrattuali devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzioni infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Articolo 12 – Corrispettivo, fatturazione, pagamenti - tracciabilità dei flussi finanziari- aggiornamento prezzi

Il corrispettivo derivante dallo svolgimento del servizio oggetto del convenzionamento viene stabilito a misura, mensilmente, con una fattura comprensiva del servizio prestato in tutte le palestre. Alla fattura verrà allegato l'esatto computo orario, comprensivo delle ore di sanificazione chiaramente specificate, condiviso da entrambe le parti.
Le fatture saranno emesse dalla Cooperativa secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che individua le regole tecniche per l'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la pubblica amministrazione, in attuazione della legge 244/2007. Ai fini della fatturazione elettronica i riferimento sono i seguenti: Denominazione Ente - Comune di Castel San Pietro Terme; Codice Univoco ufficio: UFH2Q4; Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA; Cod. Fisc.:00543170377 P. IVA: 00514201201.
Ciascuna fattura dovrà essere emessa al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% (art. 30, c. 5, D.Lgs. 50/2016) trattenendo dall'importo netto (cioè dall'imponibile al netto dell'IVA) la somma corrispondente: di tale ritenuta dovrà essere fatta menzione scritta nella fattura stessa. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
Ai sensi del D.M. 23/1/2015, in applicazione del sistema dello Split payment, sulle fatture emesse la Cooperativa dovrà indicare: "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972".
Ove corredate da quanto richiesto (ad esempio la relazione annuale circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo di cui all'art.8) il pagamento delle fatture avverrà, presso i recapiti bancari indicati dalla Cooperativa, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento, previa verifica:

- del D.U.R.C. della Cooperativa in corso di validità acquisito d'ufficio;
- della regolarità della Cooperativa, ove necessario, ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/73 e relative disposizioni di attuazione.

L'Amministrazione Comunale potrà compensare, ai sensi dell'articolo 1241 c.c., quanto dovuto alla Cooperativa a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultima sia tenuta a versare a titolo di penale o a qualunque altro titolo, nelle ipotesi previste nella presente convenzione.
Non saranno opponibili alla Stazione Appaltante, e non produrranno né il decorso dei termini di pagamento né l'esigibilità dei relativi crediti:

- le fatture, espressamente contestate, che non contengano le informazioni cui alla presene convenzione o che non siano corredate della documentazione richiesta;
- le fatture espressamente contestate in tutto o in parte per fondate ragioni.

I pagamenti alla cooperativa a 30 giorni data di protocollazione della fattura elettronica.
Il prezzo offerto è da intendersi bloccato per l'intera durata della convenzione.
La Cooperativa si obbliga ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del servizio ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali; a tal fine comunicherà gli estremi identificati del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Il codice CIG da riportare su tutti gli strumenti di pagamento è il seguente:_____
La Cooperativa si impegna a dare immediata comunicazione, al Comune di Castel San Pietro Terme ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'affidamento di cui trattasi) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Per consentire al Comune di Castel San Pietro Terme di verificare, come previsto dal richiamato art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., che nei contratti sottoscritti dalla Cooperativa con i soggetti di cui sopra sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, la Cooperativa stessa è tenuta ad inviare al Comune copia dei medesimi contratti.

Articolo 13 – Cauzione definitiva

La Cooperativa affidataria è tenuta a costituire una garanzia definitiva, come stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, ridotta nelle misure previste per legge per gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dall'art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 gennaio 2018 n. 31, secondo quanto previsto al comma 9 del citato art. 103.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Castel San Pietro Terme.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e la facoltà per l'Amministrazione di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la Cooperativa. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, sempre che non sussistano motivi di rivalsa per inadempienza contrattuale o per risarcimento danni, fermo restando che è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
In caso di escussione, anche parziale, della cauzione, la stessa dovrà essere tempestivamente reintegrata, pena la risoluzione della convenzione.

Articolo 14 - Responsabilità e polizza assicurativa

La Cooperativa assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà del Comune o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente all'aggiudicatario stesso, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio. Il Comune potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi. E' escluso in via assoluta ogni compenso alla Cooperativa per danni o perdite di materiale, attrezzi od opere provvisionali, siano essi determinati da causa di forza maggiore o da qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.
La Cooperativa, presso una compagnia di propria scelta, dovrà provvedere all'accensione di idonea polizza assicurativa per rischi diversi di responsabilità civile verso terzi RCT e verso prestatori di lavoro R.C.O che preveda il seguente massimale minimo: €. 3.000.000,00 per ogni sinistro. In ogni caso il soggetto affidatario risponderà in proprio e direttamente per qualsiasi eventuale danno che occorresse nello svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione. La cooperativa, all'atto della stipulazione della convenzione, deve consegnare al Comune copia della polizza e copie delle quietanze del pagamento dei premi entro 30 giorni dalle scadenze contrattuali annuali.

Articolo 15 - Divieto di cessione e Subappalto

E' fatto divieto alla Cooperativa di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena la risoluzione della convenzione, con diritto di recupero dei danni.

Articolo 16 – - Controlli e penali

Il Comune potrà effettuare periodici controlli per verificare lo stato di pulizia nei locali. Tutte le inadempienze e le mancanze connesse con le prescrizioni e gli obblighi previsti per la cooperativa, nonché quelle conseguenti a leggi e regolamenti vigenti, saranno accertate dagli uffici comunali, mediante verbali dei quali sarà data comunicazione alla cooperativa stessa.
Il Comune avrà facoltà di applicare nei confronti della cooperativa la penalità, di € 350,00 per ciascuna delle inadempienze commesse:
- avvio del servizio oltre la data fissata (per ogni giorno di ritardo);
- trascuratezza nell'esecuzione del servizio;
- comportamento negligente del personale (atteggiamento sconveniente, non conforme alle regole di correttezza professionale);
- mancato rispetto dei termini di esecuzione dei servizi periodici previsti da calendario;
- impiego di personale in numero inferiore a quello comunicato;
- mancata esecuzione di uno o più servizi previsti;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza previste dalla presente convenzione.

L'applicazione delle penalità potrà essere effettuata anche per ogni altra violazione degli obblighi derivanti dalla presente. Le contestazioni verranno formulate dal Comune per iscritto, a mezzo P.E.C. La cooperativa potrà produrre con le stesse modalità le proprie controdeduzioni entro otto giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora non pervenisse alcun riscontro o le giustificazioni prodotte non risultassero

comprovate e sufficienti, il Comune provvederà a quantificare la penale ed a trattenere il corrispondente importo dal mandato di pagamento relativo alla prima fattura utile emessa dalla cooperativa. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Articolo 17 – Inadempienze - Cause di Risoluzione

Il Comune avrà la facoltà di risolvere la convenzione nei seguenti casi:
- gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali;
- cancellazione della cooperativa dall'albo regionale delle cooperative sociali, ai sensi dell'Articolo 9 comma 1 della L. 381/1991;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione della convenzione, ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nelle ipotesi sopra indicate il Responsabile Unico del Procedimento procederà a contestare gli addebiti per iscritto, via PEC, alla ditta appaltatrice, assegnando alla stessa un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la ditta appaltatrice abbia risposto, l'Amministrazione comunale, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.
Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa.

Articolo 18 - Facoltà di recesso

Il Comune, nel caso di variazioni rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi ovvero nel caso di riorganizzazione interna riguardanti i servizi affidati, o qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano, si riserva in qualsiasi momento la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dalla convenzione con preavviso di 120 giorni, senza che la cooperativa possa sollevare eccezione ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali

Il Comune in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà la cooperativa quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui alla presente convenzione, il quale dovrà accettare tale nomina e si impegnerà conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché in aderenza alle disposizioni emanate dal Comune in termini di sicurezza e tutela della riservatezza. In particolare la cooperativa si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui dovesse venire a conoscenza nell'espletamento del servizio, per qualsiasi finalità estranea al corretto svolgimento del servizio stesso, ed a designare il responsabile del trattamento dei dati personali.

Articolo 20 - Stipula della convenzione, contratto e spese

Si provvederà alla stipula della convenzione in modalità elettronica. L'aggiudicatario è comunque tenuto ad iniziare il servizio **anche** in **pendenza della stipula.** La stipula formale della convenzione resta subordinata all'accertamento che l'aggiudicatario non trovasi in nessuna delle condizioni ostative a contrarre con il **Comune.** Tutte le spese per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio, nonché le spese contrattuali inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono a carico della cooperativa. Sono inoltre a carico della cooperativa i pagamenti di tutte le imposte e tasse relative all'esecuzione del servizio in oggetto, dovute per legge.

Articolo 21- Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza della convenzione che verrà stipulata tra il Comune e la Cooperativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna. E' esclusa la competenza arbitrale. La Cooperativa non può sospendere il servizio per effetto di contestazioni sorte tra le parti.

Articolo 22- Rinvio a norme di diritto vigenti

Per quanto non risulta contemplato nella presente convenzione, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore, che si ritengono parti integranti della presente convenzione.